



# COMUNE DI LUSEVERA

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

*(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

*(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 18.09.2014)*

IL SINDACO  
Guido Marchiol

IL SEGRETARIO  
dott. Alfredo Vazzaz

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 – Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 – Servizi indivisibili
- Art. 7 – Aliquote
- Art. 8 – Dichiarazione
- Art. 9 – Versamenti
- Art. 10 – Accertamento
- Art. 11 - Rinvio
- Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Art. 3 – Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013, cioè il possessore o detentore a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

#### **Art. 4 – Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti**

1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
5. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma 3.
6. In caso di immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, l'obbligo del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

#### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione:
  - le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico;

- la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall'articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo.

3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

#### **Art. 6 - Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) manutenzione strade;
- c) manutenzione del verde;
- d) sgombero della neve;

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

#### **Art. 7 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:

- tipologia e destinazione dell'immobile;
- settore di attività;
- *ubicazione degli immobili.*

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

#### **Art. 8 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'art. 3 sono tenuti a presentare la dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

#### **Art. 9 – Versamenti**

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, anche su richiesta, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

#### **Art. 10 – Accertamento**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:

a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento;

b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

#### **Art. 11 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.